



Istituto Comprensivo Statale
E. Falchetti - Apice
Centro Territoriale Permanente



Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado
Piazza della Sapienza - 82021 APICE (BN) - Tel.-fax- 0824-922063-
C.M. - I.C. - BNIC81700B - C.M. - C.T.P. - BNCT705002 - C.F. 92028910625
Con sede staccata comune di Paduli (BN) tel. 0824-928846 - fax 0824 927281

e-mail: bnic81700b@istruzione.it Pec: bnic81700b@pec.istruzione.it Sito Web: <http://www.icapice.gov.it>

Prot.n.

9543/A210

Apice, 31.10.2017

Ai Responsabili di plesso
Ai Docenti delle scuole di ogni ordine e grado
Ai Genitori degli alunni
Al Personale Ata
Al Sito
Alla Bacheca
Agli Atti

Oggetto : Vigilanza alunni - Modalità uscita dalla scuola degli alunni autorizzati a far rientro a casa da soli

A parziale modifica di quanto stabilito in riferimento alle modalità di uscita dalla scuola fino ad oggi attuate, si dispone che gli alunni autorizzati mediante delega formale da parte della famiglie a rientrare a casa da soli devono, nel rispetto di quanto prevede la normativa vigente essere affidati, al termine della giornata scolastica, ai genitori, agli esercenti la potestà genitoriale o a persone da questi appositamente delegate. Si evidenzia che la scuola per il tramite del personale scolastico, provvederà a vigilare su questi alunni fino all'arrivo dei genitori/ esercenti la potestà genitoriale qualora questi ultimi, per esigenze lavorative, fossero impossibilitati ad essere presenti al termine delle lezioni.

Tale modalità organizzativa in attesa di un provvedimento normativo da parte del Governo che chiarisca, in merito al dibattito in corso relativo all'obbligo di vigilanza sui minori all'uscita dagli istituti scolastici sviluppatosi a seguito di una recente ordinanza della Cassazione intervenuta sul tema, la possibilità da parte delle famiglie o comunque degli esercenti la patria potestà, di consentire che i propri figli autonomamente facciano ritorno a casa dopo la conclusione delle attività scolastiche.

Si coglie l'occasione per ricordare l'obbligo di vigilanza in capo a tutto il personale della scuola ed in particolare ai docenti che si estende all'attività scolastica in genere (compresi l'intervallo, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), da cui si desume che la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo.

A questo proposito si vedano gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile e l'art.61 della L. 11/07/1980.

Si ribadisce in particolare per la scuola primaria e per la scuola secondaria di I grado l'obbligo dell'accoglienza degli alunni nei luoghi preposti, per il plesso di Apice presso le postazioni poste all'ingresso del cortile della scuola ed all'uscita per tutti gli ordini di scuola, l'obbligo della consegna ai genitori o alle persone formalmente delegate. I docenti in caso di mancato ritiro cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro per il tramite dei numeri di telefono reperibili presso l'ufficio di segreteria; l'alunno verrà trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affiderà ai collaboratori scolastici in servizio. Questi ultimi sono autorizzati a sospendere la pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno/ i ed al reperimento delle figure parentali. In caso non sia stato possibile contattare i genitori, previa interlocuzione con l'Ufficio di Segreteria e di Presidenza, si provvederà a rintracciarli per il tramite dei Vigili urbani e /o i Servizi Sociali Territoriali; come ultima soluzione si potrà contattare la locale Stazione dei Carabinieri. Si ricorda che la responsabilità del personale scolastico si estende anche alle modalità organizzative relative allo svolgimento in sicurezza delle operazioni di discesa e salita dagli scuolabus.

Pertanto relativamente a tale servizio i docenti ed i collaboratori scolastici avranno cura di:

verificare che le operazioni di discesa/ salita da / sui mezzi avvengano in modo ordinato (per il plesso di Apice le accompagnatrici sono state autorizzate dal Comune limitatamente alla discesa ad accompagnare gli alunni fino all'ingresso per la scuola dell'infanzia e fino alle postazioni nel caso degli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado).

All'uscita accompagnare gli alunni che usufruiscono del trasporto fino al luogo ove è posizionato lo scuolabus.

Particolare attenzione sarà rivolta all'assistenza degli alunni disabili.

Si ribadisce in buona sostanza che occorre assolutamente evitare "zone grigie" nelle quali non risulti chiaro a chi è attribuita la responsabilità della vigilanza. Gli alunni devono sempre passare direttamente dalla responsabilità di un adulto (genitore, autista, accompagnatore) a quella del personale scolastico (docente, collaboratore scolastico) e viceversa.

Si ricorda infine che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale Ata. In particolare l'art.47, comma 1 lettera a del CCNL 29/11/07 (Tab. A) prevede obblighi di vigilanza anche del personale ATA. Il CCNL del comparto scuola individua infatti per i collaboratori scolastici, mansioni di accoglienza e di sorveglianza intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare" degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo.

Fidando nella convinta e costante collaborazione di tutti, oltre che nel senso di responsabilità che da sempre contraddistingue il personale della scuola, si inviano cordiali saluti.

Il DSGA
Giovanni Marrone



Il Dirigente scolastico
Anna Signoriello